

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MONZONE.

Art. 1

(Oggetto e durata)

Costituisce oggetto delle presenti norme l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di Monzone ubicato in Via Monzone, 34/a, costituito da 1 campo da calcio nonché di tutte le attrezzature in dotazione allo stesso tutto come da planimetria allegata (All. "A"), per la durata di 25 mesi e 10 giorni, a decorrere indicativamente dal 20.11.2022 (fino al 31.12.2024).

Art.2

(Corrispettivo di gestione)

L'importo del rimborso spese a favore del gestore per gli oneri relativi ad utenze relative alla gestione dell'impianto sportivo è fissato come segue:

- € 1.000,00 anno 2022
- € 1.500,00 anno 2023
- € 500,00 anno 2024

Art.3

(Consegna degli impianti)

L'impianto, comprensivo di tutte le attrezzature, viene consegnato all'affidatario nello stato in cui si trova di cui verrà redatto apposito verbale. Il funzionamento delle apparecchiature elettriche, idrauliche e meccaniche dovrà essere assicurato nel rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza. Impianti e relative attrezzature potranno essere utilizzati esclusivamente in conformità alla loro destinazione ed annualmente dovrà essere redatta dall'affidatario e verificata dal competente servizio comunale apposita relazione attestante l'eventuale dismissione di beni a causa dell'uso. L'affidatario è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto il bene stesso, complessivamente inteso come immobile e dotazione di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un corretto uso da parte degli utenti.

Art. 4

(Finalità e obiettivi della gestione dell'impianto)

Il Comune di Pavullo nel Frignano, nel proporre l'affidamento della gestione della struttura, si pone per la stessa i seguenti obiettivi:

- a) garantire agli appassionati di questo sport (calcio) la possibilità di fruire dell'impianto sportivo nel miglior modo possibile, tenuto conto che è l'unico impianto disponibile nell'intero territorio provinciale;
- b) di diffondere la pratica di questo sport anche nei confronti dei più giovani, in quanto è uno sport che favorisce il contatto con la natura, è praticabile da tutti e comunque fa parte della cultura sportiva e ricreativa del nostro territorio.

Il gestore dovrà provvedere :

- all'apertura e alla chiusura degli impianti esclusivamente secondo la programmazione di utilizzo predisposta dal gestore ed approvata dall'Amministrazione Comunale per quanto riguarda lo svolgimento di tutte le attività agonistiche e/o non agonistiche debitamente autorizzati;
- altri eventuali utilizzi potranno di volta in volta essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento presso l'impianto dell'attività sportiva in generale ed in modo particolare per le iniziative promosse concordemente dall'Amministrazione Comunale, dalle Società Sportive ed eventualmente dalle scuole.

In particolare l'affidatario dovrà provvedere a:

- controllo dell'afflusso e deflusso dell'utenza,
- controllo circa il corretto uso della pista e delle strutture;

–controllare il regolare e corretto funzionamento delle strutture,delle attrezzature e degli impianti;

–a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento presso l'impianto dell'attività sportiva in generale ed in modo particolare per le iniziative promosse concordemente dall'Amministrazione comunale e dalle Società sportive.

–a garantire il libero accesso da parte di chiunque alla pista, senza richiesta di pagamenti di quota associativa e dietro pagamento della sola quota oraria fissata con apposito provvedimento dall'Amministrazione Comunale;

–utilizzo della pista a prezzi comunque inferiori a quelli praticati alla generalità degli utenti, per le seguenti categorie: corsi agli anziani, associazioni dei portatori di handicap, corsi per i giovani, corsi per la promozione dello sci di fondo per le scuole del Comune di Pavullo che intendono fruire dell'impianto durante gli orari curricolari –•a prestare il primo soccorso in caso di incidenti e sollecitare l'intervento degli organi preposti;

Stante la particolare superficie e peculiarità dell'impianto stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per attività compatibili con tali caratteristiche e che non ne compromettano l'integrità, funzionalità e durata.

L'Associazione si impegna a rispettare e a fare rispettare gli orari di utilizzo dell'impianto sportivo secondo la programmazione approvata, nonché le norme e i regolamenti in vigore o di futura emanazione da parte del Comune in materia di impianti sportivi.

Spetta al Comune stabilire l'utilizzo eventuale dell'impianto da parte delle scuole o delle attività di promozione, formazione, preparazione agonistica nell'ambito di un proprio piano di assegnazioni.

Spetta altresì al Comune stabilire l'autorizzazione per manifestazioni anche a carattere extra-sportivo.

L'Associazione Sportiva si impegna inoltre ad annotare le attività che si svolgono nell'impianto, attraverso la registrazione delle presenze giornaliere, da trasmettersi annualmente all'U.O. Sport Turismo e Tempo Libero.

L'Associazione Sportiva si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale il rendiconto economico dell'anno precedente contenente i dati dell'attività, come in precedenza meglio indicato, e i dati relativi ai costi sostenuti (manutenzione ordinaria, costi del personale, oneri per forniture elettriche, idriche, ecc.) ed agli introiti registrati (tariffe incassate, sponsorizzazioni, ecc.), entro il **31 dicembre** al periodo di riferimento.

Tale rendicontazione costituirà elemento vincolante ai fini della liquidazione del corrispettivo di gestione annuo.

Art. 5

(Soste annuali e interruzioni)

Eventuali soste annuali e/o interruzioni occasionali di attività dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art.6

(Manutenzione e vigilanza)

Sono a carico del gestore che dovrà provvedervi a propria cura e spese:

- a) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) la pulizia di tutti gli spazi;
- c) la manutenzione ordinaria di tutte le aree verdi di pertinenza dell'impianto, compresa decespugliazione;
- d) il servizio di vigilanza finalizzato ad impedire l'accesso agli impianti di persone non autorizzate;

Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione straordinaria, ad eccezione di quelli imputabili ad un uso non consentito ed alla cattiva gestione e manutenzione ordinaria degli impianti e strutture.

Art. 7
(Miglioramenti ed addizioni)

L'Associazione affidataria non potrà apportare, senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, modifiche di qualsiasi natura all'impianto, anche a titolo provvisorio.

L'Associazione affidataria potrà eseguire, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, opere e/o interventi di miglioria che eccedono l'ordinaria manutenzione e gli interventi volti a garantire la buona conservazione dei locali, purché non comportino modifiche alla destinazione d'uso.

Tutte le opere e/o gli interventi di miglioria di cui sopra accederanno gratuitamente alla proprietà al termine della concessione, senza diritto ad indennizzo alcuno connesso, direttamente o indirettamente, alla realizzazione degli stessi.

Art. 8
(Obblighi particolari a carico del gestore)

Interventi di manutenzione straordinaria non spettanti al gestore e da quest'ultimo effettuati senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale non saranno a nessun titolo indennizzabili e a tal fine il gestore dovrà sottoscrivere apposita clausola di accettazione di tale condizione rinunciando contestualmente alle eventuali azioni previste dall'art. 2041 del C.C.

Art. 9
(Oneri per utenze, ecc.)

L'utenza per la fornitura di energia elettrica dell'impianto di illuminazione esterno è a carico del gestore.

Sono a carico del gestore le spese relative a:

- taxa sulla pubblicità;
- ogni altra spesa, imposta, taxa assimilabile a quelle citate.

Violazioni e inadempienze accertate dell'impegno sopra citato potrà comportare la risoluzione della convenzione.

Art. 10
(Rimborso spese per utenze e modalità di pagamento)

Il corrispettivo per la gestione fissato in € 1.000,00 per l'anno 2022 - € 1.500,00 per l'anno 2023 e € 500,00 per l'anno 2024 (IVA compresa se dovuta) dovrà essere effettuato a favore dell'affidatario da parte dell'Amministrazione Comunale in un'unica rata posticipata entro il 30 gennaio di ciascun anno dietro presentazione di regolare fattura e/o ricevuta, e della comunicazione contenente le presenze registrate presso l'impianto, il rendiconto di economico dell'anno precedente riportante i dati dell'attività, i relativi costi sostenuti (manutenzione ordinaria, costi del personale, oneri per forniture elettriche, idriche, ecc.) e gli introiti registrati (tariffe incassate, sponsorizzazioni, ecc.). Si precisa che tale rendicontazione costituirà elemento vincolante ai fini della liquidazione del corrispettivo di gestione annuo.

Per l'anno 2022 si provvederà alla liquidazione della somma di € 1.000,00 entro il 31 gennaio 2023.

Art. 11
(Tariffe per l'utilizzo impianti e introiti derivanti dallo svolgimento delle manifestazioni sportive)

Le tariffe da praticarsi per l'uso dell'impianto sportivo saranno determinate dall'Amministrazione Comunale, sentito il gestore. Tali tariffe resteranno di competenza del gestore e saranno riscosse a cura e spese dello stesso.

Il gestore dovrà rilasciare apposita ricevuta agli utilizzatori degli impianti attestante il pagamento della tariffa citata e tenere la documentazione relativa a tutti gli introiti effettuati a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Gli introiti derivanti dall'eventuale svolgimento di manifestazioni sportive o di altra natura (biglietti di ingresso) spetteranno agli enti o alle società sportive organizzatrici, alle quali faranno carico tutti gli oneri fiscali tributari, ecc. derivanti da tali proventi.

Art. 12 (Pubblicità)

L'affidatario ha il diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria all'interno dell'impianto per il periodo di validità del presente affidamento, i cui contenuti dovranno essere preventivamente visionati dai funzionari dell'U.O. Sport Turismo e Tempo Libero.

L'affidatario ha più precisamente la facoltà di esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie, effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, escludendo inoltre qualsiasi forma di propaganda a favori di partiti e movimenti politici e fatto salvo quanto disposto dalla legge 10/12/93 n. 515. Gli introiti derivanti dalla pubblicità saranno introitati e trattenuti direttamente dall'affidatario, al quale faranno capo conseguentemente i relativi oneri previsti dalla legislazione italiana (Imposta Comunale sulla pubblicità, ecc.).

Nessuna responsabilità farà carico al Comune di Pavullo per eventuali manomissioni del materiale ad opera degli utenti o comunque di terzi.

In caso di realizzazione di contratti con ditte specializzate in tal senso, questi non dovranno avere una durata superiore a quella della concessione.

Art.13 (Responsabilità)

Il concessionario sarà ritenuto responsabile dell'operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività e servizi oggetto di affidamento e pertanto è tenuto a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi nonché di qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non esplicitamente autorizzato dal Comune e che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature o a terzi.

Il concessionario manleva pertanto il Comune - nonché i suoi amministratori e dipendenti - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti e derivante:

- dall'uso e/o dalla conduzione del complesso sportivo e delle attrezzature, sia fisse che mobili, in esso presenti;
- dallo svolgimento di attività all'interno del complesso sportivo;
- dallo svolgimento di attività di vigilanza, custodia e manutenzione di competenza del concessionario a termini del presente capitolato.

L'affidatario stesso, pertanto, si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente convenzione, comprese le eventuali proroghe tecniche, con primaria compagnia assicuratrice **un contratto di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (RCO)** riferito specificamente alla gestione degli impianti e degli spazi oggetto della presente concessione compresi i rischi dell'esercizio di tutte le attività accessorie e complementari alla gestione medesima. Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO dovrà prevedere:

- Massimali non inferiore rispettivamente a:
 - **€ 3.000.000,00** per sinistro;
 - **€ 2.000.000,00** per persona;
 - **€ 1.000.000,00** per danni a cose;
- L'estensione del novero dei terzi a:
 - Titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;

- Professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
- Stagisti, tirocinanti e partecipanti ad attività di formazione in genere;
- Le seguenti estensioni:
 - alla R.C. derivante da conduzione di locali, strutture, impianti, attrezzature e beni in genere loro consegnati, incluse aree verdi e piante ed eventuali parcheggi posti all'interno degli impianti;
 - alla R.C. per danni a cose in consegna e/o custodia, purché non verificatisi in conseguenza diretta ed esclusiva del loro uso ordinario;
 - alla R.C. per danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o di persone delle quali lo stesso debba rispondere ovvero detenute dai medesimi;
 - alla R.C. dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo del concessionario, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
 - alla R.C. per danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'affidatario, che partecipino all'attività oggetto della convenzione (volontari, collaboratori, ecc.);
 - alla R.C. per danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'affidatario, che partecipino all'attività oggetto della convenzione (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
 - alla RCO relativamente ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia delle anzidette polizze dovrà essere depositata – prima dell'inizio del servizio – presso l'Ufficio richiedente dell'Amministrazione. Al fine di comprovare l'efficacia delle coperture senza soluzione di continuità, l'affidatario si impegna a produrre – a semplice richiesta del Comune – copia del titolo quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza, comprese eventuali proroghe.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'affidatario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa intendendosi l'Amministrazione comunale comunque manlevata da ogni onere e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

Il concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno agli impianti causato direttamente o da altri soggetti utilizzatori.

Gli utilizzatori - organizzati o singoli - delle strutture oggetto della concessione, potranno provvedere singolarmente alla stipulazione di polizze assicurative per gli eventuali infortuni derivanti dalla pratica di attività o sofferti in relazione all'utilizzo delle strutture concesse, inteso che in alcun caso il Comune potrà essere chiamato a rispondere dei detti infortuni.

Art. 14 (Cauzione)

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nella presente convenzione, il gestore dovrà costituire, prima della stipula della presente convenzione una cauzione di € 1.000,00, in uno dei modi previsti dalla legge.

Art. 15

(Trasformazione o fusione della Società affidataria della gestione)

Il gestore si obbliga a dare preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di eventuali trasformazioni o fusioni, fornendo la necessaria documentazione. Al Comune nei casi previsti al comma precedente è attribuita la facoltà di recedere senza alcun corrispettivo dalla presente convenzione o di dare il proprio assenso, per la sostituzione della nuova società derivante dalla trasformazione o fusione, nei rapporti derivanti dalla convenzione.

Art.16

(Risoluzione della convenzione)

Il Comune di Pavullo nel Frignano si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare unilateralmente risolto il contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse o qualora l'affidatario si renda inadempiente agli obblighi assunti ed anche in caso di inefficienza gestionale.

Tale facoltà dovrà essere preceduta da un preavviso scritto, con la motivazione della revoca, da notificarsi dal Comune di Pavullo nel Frignano. Nel caso di risoluzione, il Comune avrà diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti. La risoluzione del contratto è comunicata dall'Amministrazione all'aggiudicatario mediante lettera raccomandata e comporta con tutte le conseguenze di legge e di convenzione, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione dell'affidatario, dovendo comunque quest'ultimo concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto affidatario.

Art.17

(Recesso unilaterale dell'appaltatore)

Qualora l'affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Art. 18

(Subappalto – Divieto di cessione)

Il contratto non potrà essere ceduto e il servizio non potrà essere subappaltato, nemmeno parzialmente, senza il preventivo consenso scritto del Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In ogni caso si fa espresso richiamo alla normativa di cui all'art. 18 L. 55/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Art.19

(Poteri ispettivi)

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare, a suo insindacabile giudizio, tutti i poteri ispettivi e di controllo sulla gestione dell'impianto ritenuti necessari per garantire un corretto utilizzo dello stesso.

Art.20

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si intendono richiamate le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art.21

(Controversie)

Eventuali controversie circa i rapporti tra le parti derivanti dalla presente gestione saranno definite da un collegio arbitrale composto da un esperto nominato dall'Amministrazione Comunale, da un esperto nominato dal gestore, da un terzo designato di comune accordo tra le parti contraenti o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Modena.

Art. 22

(Spese)

Tutte le spese inerenti il presente atto sono per intero a carico del gestore.

Art. 23
(Domicilio dell'appaltatore)

L'appaltatore elegge domicilio legale presso la sede del Comune di Pavullo nel Frignano.

Art. 24
(Protezione dei dati personali)

L'affidatario si impegna ad operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e ad adempiere agli obblighi imposti dal regolamento Europeo n. 679/2016.

Art. 25
INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE ALL'AFFIDATARIO SUI RISCHI PRESENTI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI MONZONE (art. 26 D.Lgs. 81/2008)

La presente informativa viene redatta ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 che obbliga il committente, nel caso di affidamento di lavori, servizi o forniture a terzi in luoghi di cui ha disponibilità giuridica, a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare.

COMMITTENTE: *COMUNE DI PAVULLO n/F*

SEDE OGGETTO AFFIDAMENTO: *Impianto sportivo di Monzone – Via Monzone n. 34 – MONZONE di PAVULLO n/F*

Definizione dell'immobile in cui si dovranno svolgere i servizi oggetto dell'affidamento:

L'impianto sportivo di Monzone di Pavullo n/F è costituito da un campo da calcetto all'aperto costruito su terreno di proprietà della Parrocchia frazionale, con la quale il Comune ha stipulato regolare contratto di affitto. Il campo sportivo è in erba sintetica ed ha una dimensione pari a 720 mq; è circondato da una recinzione di 6 metri di altezza, costituita da rete metallica plastificata per i primi 3 metri da terra e da rete in nylon a partire dai 3 ai 6 metri di altezza.

Si accede al campo sportivo da un percorso pedonale e carrabile in cemento e negli spazi limitrofi si trova area verde e strutture ad uso del circolo frazionale di Monzone.

La presente informativa riguarda il solo campo sportivo, oggetto di affidamento, che comprende n. 2 punti di accesso ed uscita: uno è rappresentato da una porta con maniglia di 1 metro di larghezza e l'altro è rappresentato da un cancello di 3 metri.

Le porte per il gioco del calcio sono correttamente fissate a terra.

Il campo sportivo è dotato di impianto di illuminazione costituito da 6 fari che deve essere verificato ed adeguato da ditta specializzata che rilasci al termine dell'intervento la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

Definizione dei rischi indotti dall'utilizzo degli immobili in cui si dovranno eseguire i servizi oggetto dell'affidamento e misure preventive e protettive adottate:

Presso l'impianto sportivo di Monzone si svolgeranno prevalentemente le attività del gestore. In maniera del tutto eccezionale possono recarsi presso l'impianto sportivo ditte appaltatrici o lavoratori autonomi di cui si può avvalere il Committente per alcune attività o operai comunali. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, poiché per queste attività si prevede una durata inferiore a 5 uomini – giorno e che non comportino i rischi indicati nello stesso comma 3 bis (incendio elevato, ambienti confinati, agenti biologici, cancerogeni, mutageni, amianto, atmosfere esplosive e rischi particolari relativi all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008) non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI (documento unico di valutazione rischi da interferenza). Nel caso i lavori o i servizi svolti dovessero comportare

l'obbligo del DUVRI il committente provvederà ad informare preliminarmente il gestore ed a predisporre il documento in oggetto.

Quando gli interventi programmati possono comportare rischi infortunistici per gli utilizzatori dell'impianto sportivo, i dipendenti comunali o la ditta terza effettueranno gli interventi al di fuori dell'orario di attività. Nel caso di lavori assimilabili a cantiere edile occorrerà ottemperare al titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Se si rilevano costi per la sicurezza da interferenza, verranno verificati e quantificati di volta in volta a seconda dell'attività e dei lavori svolti.

Complessivamente per il personale dell'affidataria e per gli utenti dell'impianto sportivo si possono ravvisare i seguenti rischi relativi al luogo di svolgimento dell'attività:

1. Rischi infortunistici;
2. Rischio elettrocuzione.

Vengono elencate di seguito le misure di prevenzione e protezione già adottate e da prevedere per limitare i rischi evidenziati durante il sopralluogo effettuato il 14.09.2022:

- 1) Rischi infortunistici:

La pavimentazione sintetica del campo da calcetto si presenta in buon stato di conservazione ed è stata installata nel corso dell'estate 2022.

Entrambe le porte utilizzate per il gioco del calcetto risultano correttamente fissate a terra e non presentano rischi significativi per gli utenti; si richiede, comunque, al gestore di monitorarne nel tempo lo stato manutentivo ed il corretto fissaggio per prevenire eventuali infortuni, segnalando al Comune i problemi rilevati nel corso della gestione.

Per quanto riguarda la fruizione del campo sportivo esiste il rischio infortunistico per scivolamento e caduta, insito nell'attività sportiva.

Tutte le altre eventuali cause di eventi infortunistici dovranno essere immediatamente rimosse.

- 2) Rischio elettrocuzione:

Il rischio elettrocuzione è relativo all'impianto di illuminazione del campo da calcio, la cui conformità deve essere verificata da parte di elettricista specializzato che effettui gli eventuali interventi di adeguamento e rilasci al termine la dichiarazione di conformità.

Emergenza ed evacuazione, metodologie di allarme:

La segnalazione in caso di emergenza dovrà avvenire avvisando direttamente le persone del pericolo.

L'attività svolta all'interno dell'immobile non è soggetta a controllo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011.

Identificazione degli approntamenti per il primo soccorso:

Deve essere a disposizione durante l'attività sportiva almeno un pacchetto di medicazione contenente le dotazioni di primo soccorso da utilizzare nei casi di emergenza, come previsto dal D.M. 388/2003 e dal D.Lgs. 81/2008. Sarà compito del personale dell'affidataria controllarne nel tempo il contenuto, verificando la completezza e la conformità delle date di scadenza delle dotazioni presenti.

L'associazione che gestirà l'impianto sportivo di Monzone avrà a disposizione il defibrillatore (DAE) che si trova nel centro della frazione nei pressi della chiesa.

Dovrà anche essere garantita la presenza di persone formate all'uso del DAE durante l'attività sportiva.

Comportamento degli addetti dell'affidataria in caso di emergenza:

Per stabilire il comportamento da adottare nei casi di emergenza si rimanda allo specifico piano di emergenza dell'affidataria che dovrà prevedere la presenza sul luogo di lavoro di addetti antincendio e primo soccorso in numero idoneo e formati secondo le normative vigenti. Le persone presenti dovranno avere a disposizione almeno un telefono cellulare durante l'attività sportiva.

In caso di emergenza pronto soccorso, se si tratta di infortunio od evento di lieve entità risolvibile con i mezzi a disposizione (pacchetto di medicazione) l'addetto al primo soccorso interverrà direttamente per riportare la situazione alla normalità; se l'entità dell'evento è più importante sarà necessario rivolgersi al Pronto Soccorso digitando il 118 (o il numero unico di emergenza 112).

Tipologia di chiamata di emergenza:

Mi chiamo e mi trovo a Monzone presso il campo sportivo dove è in atto un'emergenza di tipo che coinvolge persone/aree Sto intervenendo con e la situazione è sufficientemente sotto controllo/di entità presumibilmente grave.

La procedura di emergenza indicata sarà integrata da quella che la stessa affidataria fornirà ai propri addetti per gestire in modo corretto i casi di emergenza (es. avvertire uno o più referenti responsabili).